

(N. 279-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 aprile 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1949 (V. Stampato N. 484)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1949

Autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 6 aprile 1949 il Senato approvava, emendandolo, il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze per la « autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti ».

La Camera dei deputati, nell'approvare tale disegno di legge, ha apportato un ulteriore emendamento.

Ha rilevato essa come nel detto provvedimento si prevedeva una spesa di lire 1.870.000, divisa in due esercizi, 1948-1949 e 1949-1950, e come, mentre per l'esercizio 1948-1949 la spesa era coperta dalle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1940, non vi fosse analoga

copertura per i 935 milioni relativi all'esercizio 1949-1950, che non avevano potuto — nel bilancio presentato dopo la presentazione della legge ma prima della approvazione di essa — essere stanziati.

E coerentemente ha limitato coll'articolo 5 il provvedimento ai 935 milioni dell'esercizio in corso, aggiungendo all'articolo 7 che la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La opportunità di tali emendamenti non può non essere riconosciuta e pertanto la Commissione invita il Senato a voler dare alla legge così emendata nuovamente la sua approvazione.

ZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità, nonché alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della Provincia.

Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal Pretore con ordinanza non soggetta a reclamo.

Art. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa iniziale di lire un miliardo ottocentosettantamiliardi (lire 1.870.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 935 milioni relativa all'esercizio 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

Art. 6.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti negli stati di previsione le necessarie variazioni.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.